REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/80 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1980

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, in Francia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ;

considerando che, con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 633/80 del 14 marzo 1980 (2), (CEE) n. 1892/80 del 14 luglio 1980 (3), (CEE) n. 2122/80 del 5 agosto 1980 (4) e (CEE) n. 2595/80 dell'8 ottobre 1980 (5), sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate ;

considerando che in data 4 dicembre 1980 dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per gli stessi prodotti per il periodo 1980-1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori ;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito ;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito, in Francia e nel Benelux dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Regno Unito, la Francia ed il Benelux prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso il Regno Unito, la Francia ed il Benelux dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 633/80, (CEE) n. 1892/80, (CEE) n. 2122/80 e (CEE) n. 2595/80 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 15. 3. 1980, pag. 34.
(3) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 40.
(4) GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 25.
(5) GU n. L 267 del 10. 10. 1980, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1979)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre			
						1980	1981	1982	1983
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	 61.01-29 ; 31 ; 32 61.02-25 ; 26 ; 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	BNL UK	1 000 pezzi	185 250	196 265	209 281	220 298
24	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	 60.04-47 ; 73	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	F	1 000 pezzi	200 (1)	212	225	238
31	61.09 D	 61.09-50	Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici : Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia	UK	1 000 pezzi	285	302	320	339

(1) Una quantità supplementare eccezionale di 200 000 pezzi è stata stabilita per l'anno 1980 soltanto.